

NOTA ILLUSTRATIVA DELLE POLIZZE COLLETTIVE

n° 5304/03 e n° 5204/02 ALTER EGO



Attenzione: il presente documento ha il solo scopo di fornire una illustrazione sintetica delle caratteristiche della copertura assicurativa prestata dalle Polizze Collettive n° 5304/03 e n° 5204/02 stipulate da VOLKSWAGEN BANK GmbH nell'interesse dei propri clienti e offerta in abbinamento ai finanziamenti. Il presente documento non costituisce nota informativa né condizioni di contratto. Le condizioni di assicurazione complete sono contenute nei documenti contrattuali.

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa offerta dalla polizza collettiva n° 5304/03 è prestata da Cardif Assicurazioni S.p.A., con sede legale al n° 1 di Largo Toscanini, 20122 Milano, iscritta al R.I. di Milano, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP del 19.11.1996 (G.U. n° 279 del 28.11.1996).

La copertura assicurativa offerta dalla polizza collettiva n° 5204/02 è prestata da Cardif Assurances Risques Divers S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale al n° 1 di Largo Toscanini, 20122 Milano autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989.

INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE OFFERTE

Aderendo alle Polizze Collettive n° 5304/03 e n° 5204/02, il cliente della VOLKSWAGEN BANK GmbH cui viene erogato il finanziamento viene assicurato contro il rischio di non potere pagare le rate di rimborso nel caso di suo decesso o invalidità totale e permanente nonché in caso di inabilità totale e temporanea al lavoro, malattia grave, perdita di impiego. Le Polizze garantiscono in tutto o in parte il rimborso del debito residuo alla VOLKSWAGEN BANK GmbH.

Attenzione: le Polizze escludono la copertura in alcuni specifici casi di morte, invalidità, inabilità, malattia, ricovero o perdita d'impiego oltre a specifiche ipotesi di franchigia, carenza di copertura e massimali, come altresì precisato nelle condizioni di assicurazione, di cui si raccomanda al cliente la lettura integrale. Le prestazioni assicurative offerte dalle polizze sono illustrate qui di seguito.

A) POLIZZA COLLETTIVA n° 5304/03

Copertura assicurativa per Decesso

Rischio assicurato: decesso dell'assicurato salvo i casi di esclusione specificati nelle condizioni di assicurazione.

Prestazione Assicurativa: l'assicuratore liquida, nei limiti dei massimali previsti, una somma pari al debito residuo in linea capitale, risultante al momento del decesso, esclusi eventuali importi di rate insolute.

Copertura assicurativa in caso di Invalidità Totale e Permanente

Rischio assicurato: l'Invalidità Totale e Permanente dell'assicurato, di grado non inferiore al 66%, salvo i casi di esclusione specificati nelle condizioni di assicurazione.

Prestazione Assicurativa: L'assicuratore liquida nei limiti dei massimali previsti, una somma pari al debito residuo in linea capitale al momento del sinistro, esclusi eventuali importi di rate insolute.

B) POLIZZA COLLETTIVA n° 5204/02

Copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro

Rischio assicurato: l'inabilità temporanea totale al lavoro a favore di lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti pubblici salvo i casi di esclusione specificati nelle condizioni di assicurazione.

Prestazione assicurativa: L'assicuratore, dopo il periodo di franchigia di 60 giorni, corrisponde un'indennità pari alle rate mensili, ad esclusione della Maxirata Finale, che hanno scadenza durante il restante periodo dell'inabilità stessa fino a concorrenza dei massimali previsti. In caso di ricovero ospedaliero la franchigia assoluta si intende ridotta a 30 giorni.

Copertura assicurativa in caso di Malattia Grave

Rischio assicurato: l'insorgere di una delle Malattie Gravi specificate nelle condizioni di assicurazione in una persona che non svolga un'attività lavorativa salvo i casi di esclusione specificati nelle condizioni di assicurazione. La copertura assicurativa non è efficace nel caso in cui il sinistro avvenga nei primi 90 giorni di decorrenza della copertura assicurativa.

Prestazione assicurativa: L'assicuratore liquida nei limiti dei massimali previsti, una somma pari al debito residuo in linea capitale, risultante alla data di prima diagnosi, escluse eventuali rate insolute.

Copertura assicurativa in caso di Perdita d'Impiego

Rischio assicurato: la perdita d'impiego a seguito di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo" di lavoratori dipendenti privati che abbiano superato il periodo di prova e che risultino assunti da almeno sei mesi salvo i casi di esclusione specificati nelle condizioni di assicurazione. La copertura assicurativa non è efficace qualora il licenziamento avvenga nei primi 90 giorni dalla decorrenza della copertura stessa.

Prestazione assicurativa: L'assicuratore, dopo il periodo di franchigia di 60 giorni, corrisponde un'indennità pari alle rate mensili, ad esclusione della Maxirata Finale, che hanno scadenza durante il restante periodo di disoccupazione fino a concorrenza dei massimali previsti.

PREMIO FINANZIAMENTI CREDITO CLASSICO, BALOON, CRESCENDO

Il premio lordo, unico ed anticipato è espresso in valore percentuale della rata di finanziamento, moltiplicato per il numero complessivo di rate del finanziamento stesso. Tale premio, comprensivo dell'imposta di assicurazione, sarà anticipato dalla Contraente e da questa addebitato all'Assicurato unitamente alla rata mensile di finanziamento.

PREMIO FINANZIAMENTI REVOLVING E RIUTILIZZI E/O CONVERSIONI CONTO VIVO

Il premio lordo periodico mensile è espresso in valore percentuale della rata di finanziamento.

Tale premio, comprensivo dell'imposta di assicurazione, sarà addebitato all'Assicurato dalla Contraente unitamente alla rata mensile di finanziamento.

DECORRENZA E DURATA

Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del contratto di finanziamento della contraente.

La copertura assicurativa ha termine :

- alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento;
- alla fine del mese di compimento del 70° anno di età da parte dell'Assicurato per le garanzie Decesso e Invalidità Totale e Permanente e alla fine del mese di compimento del 65° anno di età da parte dell'Assicurato per le garanzie Inabilità Totale e Temporanea, Perdita d'Impiego e Malattia Grave;
- in caso di sinistro pagato in relazione alle garanzie Decesso, Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave, di cui all'Art. 5 - "Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative" delle presenti Condizioni di Assicurazione.